



Istituto Musicale Luigi Boccherini

Istituto Superiore di Studi Musicali

Istituzione di alta cultura

Statuto

ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n° 508 e del DPR del 28 febbraio 2003, n° 132
approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale n. 445 del 27 marzo 2006

www.boccherini.it

TITOLO I.....	4
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE.....	4
Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione.....	4
Art. 2 - Finalità dell'Istituzione.....	4
Art. 4 - Attività formative e di produzione.....	5
Art. 5 - Attività di ricerca.....	5
Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali.....	5
TITOLO II.....	6
RISORSE E BENI PATRIMONIALI.....	6
Art. 7 - Risorse e competenze funzionali.....	6
Art. 8 - Dotazione di beni patrimoniali.....	6
TITOLO III.....	7
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE.....	7
Art. 9 - Definizione e funzioni.....	7
Art. 10 - Il Presidente.....	7
Art. 11 - Il Direttore.....	7
Art. 13 - Il Consiglio Accademico.....	8
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori.....	9
Art. 15 - Il Nucleo di valutazione.....	9
Art. 16 - Il Collegio dei Professori.....	9
Art. 17 - La consulta degli studenti.....	10
TITOLO IV.....	11
PERSONALE DELL'ISTITUZIONE.....	11
Art. 18 - Personale docente in servizio presso l'Istituzione e nuove assunzioni.....	11
Art. 19 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.....	11
TITOLO V.....	12
STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO.....	12
Art. 20 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio.....	12
Art. 21 - Biblioteca e musei.....	12
Art. 22 - Centri di servizio.....	12
TITOLO VI.....	13
STRUTTURE AMMINISTRATIVE.....	13
Art. 23 - Organizzazione degli uffici.....	13
Art. 24 - Il Direttore Amministrativo.....	13
TITOLO VII.....	14
REGOLAMENTI.....	14
Art. 25 - Regolamento generale di organizzazione dell'Istituzione.....	14
Art. 26 - Regolamento degli uffici amministrativi.....	14
Art. 27 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento.....	14
Art. 28 - Regolamenti delle strutture didattiche.....	14
Art. 29 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.....	15
Art. 30 - Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso.....	15
Art. 31 - Regolamento della Consulta degli studenti.....	15
Art. 32 - Regolamenti interni.....	15
Art. 33 - Entrata in vigore dei regolamenti.....	15
TITOLO VIII.....	16
NORME COMUNI E FINALI.....	16
Art. 34 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati.....	16
Art. 35 - Servizi didattici integrativi.....	16
Art. 36 - Incompatibilità.....	16
Art. 37 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni.....	16
Art. 38 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni.....	16
Art. 39 - Albo della Istituzione.....	16
Art. 40 - Emanazione e modifiche dello statuto.....	16
Art. 41 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni.....	17
Art. 42 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione.....	17
Art. 43 - Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti.....	17

Art. 44 - Comitato Pari Opportunità.....	17
TITOLO VIII	18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	18
Art. 45 - Formazione artistica di base e convenzioni con le Istituzioni interessate.....	18
Art. 46 - Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.....	18

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

ART. 1 - NATURA E RUOLO DELL'ISTITUZIONE

1. L'Istituto Musicale "Luigi Boccherini", pareggiato ai Conservatori di Stato dal Ministero della Pubblica Istruzione con R.D. del 18.9.1924, n° 1493, Istituzione del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 23 della legge 8.6.1990, n° 142, è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 21.12.1999, n° 508.
2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini" di Lucca, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge n° 508/99, art. 2, comma 4.
3. L'Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente statuto, in conformità alla legge 21.12.1999, n° 508, e al D.P.R. 28.02.2003, n° 132, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'ISTITUZIONE

1. L'Istituzione, ai sensi della legge n° 508/99, art. 2, commi 1, 3 e 4, è sottoposta ai poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo del settore AFAM del MIUR.
2. Essa istituisce corsi di diploma accademico di primo livello, corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, corsi di perfezionamento in conformità a quanto previsto dalla legge n° 508/99, art. 2, comma 5.
3. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
 - a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale artistico e scientifico della comunità locale, nazionale ed internazionale;
 - b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
 - c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dal presente Statuto.
4. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata funzionale alla didattica ed alla ricerca.
5. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
6. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.
7. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale tecnico e amministrativo, e studenti.
8. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con istituti superiori di studi musicali e università italiani ed europei, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.
9. L'Istituzione favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.
10. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

ART. 3 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione - anche riorganizzate in politecnici delle arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e del previsto DPR in materia di regolamenti didattici.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.

ART. 4 - ATTIVITÀ FORMATIVE E DI PRODUZIONE

1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo - sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI RICERCA

1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico - filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. L'Istituzione coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

ART. 6 - DIRITTO ALLO STUDIO E ATTIVITÀ SOCIALI

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

TITOLO II

RISORSE E BENI PATRIMONIALI

ART. 7 - RISORSE E COMPETENZE FUNZIONALI

1. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle attività dell'Istituzione sono individuati nei trasferimenti finanziari iscritti nel bilancio comunale o di altro ente pubblico (Stato, Regione, Provincia), ovvero in erogazioni da parte di soggetti terzi, nonché in entrate proprie, percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri servizi e attività.
2. Per gli adempimenti necessari alla gestione finanziaria delle risorse si rimanda al successivo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 29 del presente Statuto.

ART. 8 - DOTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

1. L'Istituzione, per il perseguimento delle proprie finalità, dispone dei beni mobili indicati nell'inventario e costituenti il Fondo di dotazione che il Consiglio comunale, con deliberazione di costituzione, le ha assegnato. All'Istituzione è altresì attribuita la gestione del Palazzo Lippi sito in Lucca, Piazza del Suffragio n. 6, e l'utilizzo, in applicazione e secondo le modalità del relativo regolamento comunale, per scopi didattici e di produzione culturale, dell'annesso Auditorium del Suffragio.
2. La manutenzione ordinaria dei beni immobili è a carico del bilancio dell'Istituzione.
3. L'Istituzione può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da parte di soggetti terzi.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina gli importi dovuti per l'iscrizione e frequenza degli allievi e gli importi dovuti per gli esami ed i corrispettivi per i servizi individuali e collettivi.
5. Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione provvede :
6. con i fondi assegnati dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e della Comunità Europea;
7. con i contributi che ad essa pervengano da altri enti, persone giuridiche e fisiche.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

ART. 9 - DEFINIZIONE E FUNZIONI

1. Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione:
 - a. il Presidente
 - b. il Direttore
 - c. il Consiglio di Amministrazione
 - d. il Consiglio Accademico
 - e. il Collegio dei Revisori
 - f. il Nucleo di valutazione
 - g. il Collegio dei Professori
 - h. la Consulta degli Studenti

1. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
2. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 28.02.2003, n. 132.
2. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro i trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
5. Fino alla statizzazione, in deroga al comma 3, il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro, su preventiva indicazione espressa al Ministero dal Sindaco del Comune di Lucca.

ART. 11 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
2. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della legge n° 508/99. In prima applicazione del presente statuto, e fino all'adozione del predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti, anche di altre Istituzioni, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, oppure di Laurea conseguita presso università;
 - b. avere un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno 5 anni presso l'Istituto Musicale Pareggiato "L. Boccherini" o in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
 - c. non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
 - d. essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n° 132/2003, di una pregressa esperienza artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d. uno studente, che abbia compiuto la maggiore età all'atto dell'insediamento, designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. 28.02.2003, n° 132, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale Docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
8. Il Consiglio di Amministrazione adotta i propri atti in presenza della maggioranza dei componenti. Gli atti sono approvati a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

ART. 13 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Consiglio Accademico è composto da 9 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a. sei docenti dell'Istituzione in possesso di comprovate professionalità e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, oppure di Laurea conseguita presso università;
 - avere un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno 3 anni presso l'Istituto Musicale Pareggiato "L. Boccherini" o in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
 - non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
 - b. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
 - a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli corsi di studio e dei docenti;

- b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti;
 - e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
 - f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono il Collegio dei professori e la Consulta degli Studenti.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
4. Uno dei due componenti sarà nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su indicazione del Sindaco del Comune di Lucca.

ART. 15 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Consiglio di Amministrazione, a sua richiesta, può chiedere al Nucleo di valutazioni apposite relazioni o di riferire su determinati argomenti.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso:
 - a. ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
 - b. in prima applicazione del presente Statuto, delibera il regolamento didattico, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
 - c. delibera il codice deontologico della Istituzione;
 - d. esprime pareri sullo Statuto e sui regolamenti dell'Istituzione.

ART. 17 - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti dell'Istituzione eletti in numero di tre se essa ha fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Ne fanno parte, inoltre, gli studenti eletti nel Consiglio accademico
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto (all'art. 3, comma 4, art. 15, comma 2, lettera c) e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. 28.02.2003, n° 132, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

ART. 18 - PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUZIONE E NUOVE ASSUNZIONI

1. Al Direttore e al personale docente viene applicata la disciplina sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale
2. Il personale docente in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituzione è inquadrato nei ruoli ad esaurimento previsti dalla legge 21.12.1999, n° 508, art. 2, comma 6.
3. Le assunzioni di nuovo personale docente verranno effettuate secondo le modalità indicate dal previsto DPR in materia di regolamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, programmazione e sviluppo del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale.

ART. 19 - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in posizione di dipendenza funzionale dal Direttore, fino alla statizzazione dell'Istituzione, prevista all'art. 2, comma 8, lett. e) della legge n° 508/99, si applica la disciplina sul trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Regioni – Enti locali.

TITOLO V

STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

ART. 20 - STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE ARTISTICA, DI RICERCA E DI SERVIZIO

1. L'offerta formativa dell'Istituzione è articolata in corsi di studio, individuati, sentito il CNAM, con Decreto del Ministro ed aventi analoghi obiettivi formativi qualificanti e correlate attività formative.
2. Le strutture didattiche dell'Istituto e gli organi di governo necessari al loro funzionamento sono quelle di cui agli emanandi regolamenti didattici governativi.
3. L'Istituzione persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello status giuridico della centralità della docenza, conferisce autonomia progettuale ai corsi di studio e alle strutture di cui al comma 2 nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti dell'Istituzione.
4. L'Istituzione persegue i propri fini formativi e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati esplicitamente i fini istituzionali, il principio della pubblicità dei risultati artistici e di ricerca ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico, in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n° 508/99.
5. L'Istituzione agisce anche in collaborazione con altri Istituti dell'Alta Formazione e attraverso la promozione o l'adesione a Centri interuniversitari, in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n° 508/99.

ART. 21 - BIBLIOTECA E MUSEI

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museali e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, iscrive apposite ed adeguate voci in bilancio e determina l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'Istituzione dota la Biblioteca del personale necessario al suo corretto funzionamento.
3. La Biblioteca è gestita dal bibliotecario e dotata di un proprio regolamento.
4. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato, su proposta del Bibliotecario, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

ART. 22 - CENTRI DI SERVIZIO

1. L'Istituto assicura il funzionamento dei centri di erogazione dei servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei professori e la Consulta degli Studenti.

TITOLO VI

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 24 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
 - a. sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c. sentite le OO.SS. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente, tecnico e amministrativo.
4. Il Direttore Amministrativo, inoltre partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto.
5. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Istituzione e assumere gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

ART. 25 - REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Regolamento generale di organizzazione degli uffici disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 26, 28 e al regolamento degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa dell'Istituzione, l'organizzazione complessiva dell'Istituzione nel suo complesso ivi comprese le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore, della Consulta degli Studenti.
2. Il Regolamento generale di organizzazione è approvato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione della Istituzione sentito il Consiglio accademico, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.
3. Il Regolamento è adottato con Decreto del Presidente.
4. Per l'elaborazione del regolamento il Consiglio di Amministrazione della Istituzione può costituire, con apposita deliberazione, sentito il Collegio dei Professori e la rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni.

ART. 26 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

ART. 27 - REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO, DI SPECIALIZZAZIONE, DI PERFEZIONAMENTO

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:
 - a. disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio;
 - b. fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche eventualmente attivate ai sensi dell'art. 20, comma 2;
 - c. si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei.
2. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti. In sede di prima applicazione, il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso può essere adottato solo dopo l'approvazione del regolamento governativo previsto dalla legge n. 508 del 1999.
3. L'istituzione predispose i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni del previsto DPR in materia di regolamenti didattici. Essi sono approvati dal Ministero.
4. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
5. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.
6. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui l'Istituzione rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 28 - REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

I regolamenti specifici delle strutture didattiche eventualmente attivate ai sensi dell'art. 20, comma 2, sono elaborati dai docenti ad esse afferenti, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello statuto e del regolamento didattico dell'Istituzione e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed adottati con Decreto del Presidente, sentito il

Consiglio Accademico.

ART. 29 - REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA, LA CONTABILITÀ

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
3. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, e trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. In sede di prima applicazione, è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 30 - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

1. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è predisposto dal Direttore e deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

ART. 31 - REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. Il regolamento della Consulta degli studenti è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti.
2. Il regolamento della Consulta degli studenti adotta disposizioni in ordine alla propria attività e alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi previsti dallo statuto.
3. Il regolamento della consulta degli studenti è adottato con Decreto del Presidente.

ART. 32 - REGOLAMENTI INTERNI

1. L'Istituzione può dotarsi di Regolamenti interni.
2. I Regolamenti interni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed il Direttore e sono adottati con Decreto del Presidente.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

1. Espletato l'iter previsto, tutti i Regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione all'Albo della Istituzione se non diversamente stabilito dagli stessi.
2. Dei Regolamenti approvati viene data pubblicità dal Direttore nelle forme ritenute più utili alla loro conoscenza da parte della collettività

TITOLO VIII

NORME COMUNI E FINALI

ART. 34 - CALENDARIO DELL'ANNO ACCADEMICO E DECORRENZA DEI MANDATI

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed adottato con Decreto del Direttore.

ART. 35 - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

1. L'Istituzione può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:
 - a. corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
 - b. master-classes, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
 - c. corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;
 - d. corsi di aggiornamento professionale;
 - e. corsi di formazione permanente e ricorrente;
 - f. altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
 - g. ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
 - h. in sede di prima applicazione, e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo, gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 - sulla base delle apposite convenzioni.

ART. 36 - INCOMPATIBILITÀ

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti delle strutture didattiche.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente della RSU.

ART. 37 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

ART. 38 - PUBBLICITÀ DEI VERBALI E DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutti gli atti e le deliberazioni, compresi gli allegati, a contenuto generale, debbono essere messi in libera visione all'Albo della istituzione e, eventualmente, in bacheche, anche elettroniche, oltre ad essere poste a disposizione dei professori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti.

ART. 39 - ALBO DELLA ISTITUZIONE

1. L'Istituzione dispone di un apposito Albo per la pubblicazione e la pubblicizzazione di tutti i propri atti, delibere e comunicazioni che si intendono portare a conoscenza della collettività.

ART. 40 - EMANAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il Regolamento di organizzazione degli uffici sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. n° 132/2003 al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese, previa acquisizione dei

pareri del Consiglio Accademico, del Collegio dei professori e della Consulta degli studenti salvo che il Consiglio di Amministrazione non desideri acquisire anche il parere di altri organismi. Le modifiche, così deliberate, sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo della Istituzione.

ART. 41 - INTESE E CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI

1. L'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n° 508/99.
2. L'Istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Istituto con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale Docente, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 42 - RISULTATI CONSEGUITI NELL'AMBITO DELL'ISTITUZIONE

1. L'attribuzione dei diritti connessi alle opere dell'ingegno per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.
2. In particolare, i diritti connessi con le opere dell'ingegno e i diritti di esecuzione spettano all'Istituzione, salvo riconoscimento all'autore - esecutore del diritto morale di esecuzione o di creazione.
3. Per le opere che siano risultato di attività di formazione o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Istituzione può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

ART. 43 - CODICE DEONTOLOGICO E CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. L'Istituzione, con apposito regolamento, disciplina, attraverso un Codice deontologico, l'espletamento dei compiti e delle funzioni dei Docenti.
2. Il regolamento di cui al comma uno è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentita una apposita commissione paritetica congiunta composta da 2 rappresentanti della Consulta degli Studenti, 2 Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori e dal Direttore.

ART. 44 - COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

1. L'Istituzione, con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, detta norme per la costituzione di un Comitato per le Pari Opportunità, Comitato che avrà lo scopo di individuare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45 - FORMAZIONE ARTISTICA DI BASE E CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI INTERESSATE.

1. Ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e della preparazione ai necessari livelli di specifica formazione per il proseguimento negli studi di livello superiore, l'Istituzione stipula accordi e convenzioni con Istituzioni scolastiche per la realizzazione di appositi percorsi integrati e coordinati di istruzione e formazione (musicale o coreutica) di base.
2. La realizzazione dei percorsi integrati di cui al comma 1 è affidata ad un'apposita struttura didattica che progetta e pianifica e coordina gli interventi concernenti:
 - a. specifiche attività d'insegnamento
 - b. attività di supporto, tutorato e supervisione alle attività di tirocinio obbligatorio per gli studenti laddove previsto dagli appositi corsi di studio;
 - c. attività di studio e di ricerca per l'innovazione metodologica per l'insegnamento nel campo delle specifiche attività artistiche di propria competenza o in ambito interdisciplinare
3. Per la realizzazione dei percorsi integrati di cui al presente articolo, le diversificate attività previste al comma 2 possono essere affidate:
 - a. ai docenti che ne facciano opzione;
 - b. ad insegnanti di discipline musicali della scuola secondaria in posizione di comando presso l'Istituzione;
 - c. a diplomandi, diplomati e/o tirocinanti individuati mediante appositi bandi per il conferimento d'incarichi.

ART. 46 - MANTENIMENTO DEI CORSI DELL'ORDINAMENTO VIGENTE ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

1. L'Istituzione mantiene attivi gli attuali corsi fino all'entrata in vigore dell'apposito Decreto del Ministro con cui è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Statuto. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale